

C.E.D.U.

- Caratteristiche sostanziali = contenuti della tutela.
- Diritto vivente (linee interpretative e indirizzi consolidati).
- Rapporti tra Cedu e suo diritto vivente, da un lato, e ordinamento nazionale e ordinamento europeo, dall'altro = ottica del costituzionalismo multilivello o integrazione interordinamentale.

Cedu

- Atto internazionale (Roma 1950).
- L. n. 848/1955.
- Catalogo dei diritti molto ricco e articolato.
- Diritti di libertà classica (diritti civili e diritti politici collettivi). Mancanza dei diritti sociali.
- Rapporto tra Cedu e Costituzione sotto il profilo dei contenuti.

Differenze tra Cedu e Costituzione dal punto di vista dei contenuti e delle tecniche di tutela dei diritti

■ Cedu:

- - proclamazione generale dei diritti;
- - previsione della sfera attiva di esercizio del diritto di libertà;
- - clausole di limitazione molto generali;
- - baricentro della tutela: giurisdizione
- - tecniche di tutela = proporzionalità e necessità in una società democratica;
- - vincolo affinché gli Stati si attestino sugli standard convenzionali di protezione dei diritti;
- - applicazione del margine nazionale di apprezzamento.

■ Costituzione:

- - maggiore analiticità nella previsione dei diritti;
- - disciplina articolata dei limiti;
- - Costituzionalizzazione delle mediazioni tra diritto e limite (es. art. 41 Cost.);
- - formalizzazione dei limiti apponibili ai diritti fondamentali;
- - centralità della riserva di legge (rinforzata soprattutto);
- - baricentro della tutela: riserva di legge e giudici;
- - Ruolo promozionale della legge.
- - tecniche di tutela: principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) .

Ipotesi di integrazione tra diritto interno e diritto convenzionale (Cedu)

Artt. 10 o 11 Cost.

Art. 10 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

Art. 11 Cost.: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ”

Art. 117 Cost.

- Art. 117 Cost.: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

Protocollo di Strasburgo (1994)

- giurisdizionalizzazione della tutela convenzionale;
- fusione in un unico organo di Commissione e di Corte;
- ruolo di vigilanza del Comitato dei ministri;
- tutela Cedu = sussidiaria e integrativa = non sostitutiva degli istituti e dei meccanismi nazionali di tutela dei diritti fondamentali;
- tutela di tipo casistico = baricentro della protezione è la giurisdizione.
- Importanza centrale del diritto vivente.

Strumenti di accesso

- Per gli Stati (art. 33 Cedu Irlanda contro Regno Unito 1978): ricorso interstatale.
- Per i singoli (art. 34 Cedu): singolo contro gli Stati.

Sviluppi odierni del modello convenzionale

- Trattato di Lisbona (art. 6): adesione dell'Unione europea alla Cedu;
- Protocollo n. 14;
- Corte Edu = ruolo costituzionale cruciale sia nel sistema del Consiglio d'Europa sia nell'ordinamento europeo.

Competenza della Corte Edu

- - Competenza generale su tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni Cedu e dei protocolli (art. 32 Cedu).
- -Ricorso del singolo: per lamentare la violazione di uno diritti previsti dalla Cedu o dai suoi protocolli.
- -Ricorso dello Stato: per fare valere qualsiasi inosservanza delle disposizioni Cedu.
- - Art. 1 Cedu "Le alte parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I della presente Convenzione"
- Corte Edu: l'individuo può lamentare anche la lesione di altre disposizioni (es. art. 34 Cedu) ove lo Stato abbia ostacolato il suo ricorso alla Corte o non abbia ottemperato alle misure provvisorie adottate dalla Corte Edu.

Corte Edu competente a ricevere e a giudicare un ricorso che ha ad oggetto una nuova e autonoma lesione della Convenzione, lesione derivante dalla mancata conformazione ad una sua precedente sentenza per il periodo successivo a quest'ultima

Così è stato deciso dalle seguenti pronunce:

Sentenza Mehemi c. Francia, 10 aprile 2003;

Sentenza Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Svizzera 30 giugno 2009;

Gli Stati non rispondono delle violazioni convenzionali nei seguenti casi:

- Quando esprimono riserve ai sensi dell'art. 57 Cedu
- Per i protocolli non ratificati.
- Es.: L'Italia non risponde della violazione del protocollo n. 12 in materia di divieto di discriminazione.
- Il diritto violato deve operare nell'ambito di applicazione di una norma convenzionale

Il delicato rapporto tra Cedu e diritti sociali

- - Interpretazione evolutiva della Carta sociale europea.
- - I diritti sociali e le prestazioni sociali sono ricomprese nella nozione di beni ai sensi del protocollo n. 1.
- - Metodo interpretativo funzionale = come nel modello pretorio comunitario = garanzia di diritti non espressamente contemplati nella misura in cui siano funzionali a realizzare i diritti esplicitati.
-
- - Es. sentenza Maslov c. Austria 23 giugno 2008 in materia di emissione di un ordine di espulsione confliggente con l'art. 8 CEDU.
- Non esiste il diritto convenzionale a soggiornare in un Paese ma se l'ordine di espulsione è sproporzionato e non necessario vi è violazione dell'art. 8
- -Rispetto della vita privata = diritto al mantenimento di legami familiari, affettivi e culturale.

- Non esiste il diritto di uno straniero ad entrare o risiedere in un determinato paese. I provvedimenti di espulsione devono essere giustificati da un bisogno sociale imperativo e devono essere proporzionati al fine legittimo perseguito.
- I criteri da seguire sono:
 - La natura e la gravità del reato commesso;
 - Il tempo trascorso da quando il reato è stato commesso e il comportamento del ricorrente durante tale periodo;
 - La situazione familiare come la lunghezza del matrimonio e altri fattori che esprimono l'efficacia della vita familiare di una coppia;
 - La solidità dei legami sociali e culturali con il paese ospitante
- Nel caso di specie la persona da espellere è un giovane adulto che ha ancora fondato una famiglia propria. I criteri da applicare sono i seguenti:
 - natura e gravità del reato commesso;
 - durata del soggiorno del richiedente;
 - tempo trascorso da quando il reato è stato commesso;
 - se il ricorrente ha trascorso gli anni formativi della sua infanzia e della sua giovinezza in Austria dove i suoi stretti familiari vivono.
- Il provvedimento di espulsione è sproporzionato anche se di durata di dieci anni e non necessario

Art. 6 Cedu (giusto processo): anche nei casi di controversie di lavoro tra dipendente statale e Amministrazione pubblica dello Stato convenuto (Sentenza Vilho Eskellinen e altri c. Finlandia 19 aprile 2007; Sentenza Cudak c. Lituania 23 marzo 2010)

Art. 6 Cedu (giusto processo): processo costituzionale (sentenza Ruiz Mateos c. Spagna 23 giugno 1993)

CAPACITA' INCLUSIVA DELLA COPERTURA CONVENZIONALE

- Se uno Stato discrezionalmente decide di tutelare una fattispecie non espressamente prevista dalla Convenzione deve farlo nell'osservanza della Convenzione e del principio del divieto di discriminazione (art. 14 Cedu).

Es.: tecniche di fecondazione medicalmente assistita = diritti connessi all'art. 8 Cedu. Sviluppo della personalità individuale (rispetto della vita privata).

- Nonostante il margine nazionale di apprezzamento le legislazioni nazionali devono essere coerenti con la Cedu e soprattutto con l'art. 14 Cedu.
- Sentenza S.H. e altri c. Austria 1 aprile 2010 (poi smentito dalla Grande Corte).

Efficacia delle sentenze della Corte edu

- - condanna allo Stato responsabile della violazione convenzionale;
- - nel caso in cui gli strumenti di protezione previsti dal diritto interno non garantiscano la rimozione delle conseguenze della lesione = equa riparazione;
- - novità del protocollo n. 14 alla Cedu (l. n. 280/2005) = 'procedura di infrazione' = garanzia di misure individuali o generali di restitutio in integrum

Rango della legge di esecuzione della Cedu nel sistema delle fonti

- Prima fase = legge ordinaria = lex posterior:
- Seconda fase = fonte atipica = sent. n. 10/1993;
- Terza e attuale fase = sent. nn. 348 e 349/2007 = Cedu parametro interposto del giudizio di costituzionalità ai sensi dell'art. 117, c. 1 Cost. = elemento integrativo dell'art. 117:
- - obbligo gravante sui giudici ndi interpretazione conforme della norma Cedu alla giurisprudenza della Corte edu;
- conformità della norma Cedu alla Cost.

**Costituzionalizzazione dei vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali = maggiore
forza di resistenza dei trattati internazionali
rispetto alle legge ordinarie**

Norma Cedu = rango
subcostituzionale alle norme Cedu
come interpretate dalla Corte Edu

Doppio livello di controllo

- - primo controllo quando il contrasto tra norma impugnata e norma cedu non si può risolvere in via di interpretazione;
- - secondo controllo sulla compatibilità della norma cedu (come diritto vivente) alla Costituzione.
- - se la norma interna viola la Cedu e la Cedu è conforme a Cost. = questione di cost. della norma interna per violazione della norma Cedu come elemento interposto. Si ha violazione dell'art. 117 perché la norma Cedu è violata dalla norma interna = violazione per norma interposta.
- - fondamento costituzionale della Cedu = art. 117 c. 1 Cost. non artt. 10 e 11 Cost.

Problemi di costituzionalità risolvibili col l'interpretazione convenzionalmente conforme

- Controindicazione = quando il deficit di adeguatezza alla Cedu coinvolge la fonte costituzionale = i giudici comuni non possono fare leva sull'interpretazione conforme a convenzione delle norme.
- Avremmo, altrimenti, una interpretazione convenzionalmente conforme che scalza l'interpretazione costituzionalmente conforme.
- Es. sent. n. 361/1998 e costituzionalizzazione successiva del giusto processo (art. 111 Cost l. cost. n. 2/1999).

**Revisione costituzionale dell'art. 111 Cost. =
esigenza di allineare il processo penale italiano
all'art. 6 della Cedu.**

Interpretazione dell'art. 6 Cedu da
parte della Corte Edu = plus tutela.

Sentenza n. 93/2010

Incost. per violazione dell'art. 117, c. 1, Cost., perché la norma italiana che non prevede la facoltà di chiedere l'udienza pubblica nei procedimenti applicativi delle misure di prevenzione davanti ai giudici di merito confligge con l'art. 6 Cedu.

- Sentenza additiva e Cedu = incorporazione nell'ordinamento giuridico nazionale di forme di plus tutela in materia di diritti di difesa.
- Impossibilità di risolvere il problema con mezzi ermeneutici (interpretazione convenzionalmente conforme).
- Impossibilità di impiegare la disapplicazione della norma interna contrastante con la Cedu.

Sent. n. 80/2011

Pronuncia di rigetto =
pubblicità delle udienze
nei procedimenti
applicativi delle misure di
prevenzione davanti alla
Corte di Cassazione.

Per Cassazione = Cedu (art.
11 Cost.) = disapplicazione
della norma interna
confligente con la norma
Cedu = in base all'art. 6
par. 2 Trattato di Lisbona.

- 1) Cedu = non vi è limitazione di sovranità (art. 11 Cost.).
- 2) Consiglio d'Europa = realtà giuridica, funzionale e istituzionale distinta dall'U.E.
- 3) Cedu = non vi è potere di produrre norme direttamente applicabili nei confronti degli Stati.
- 4) Principi generali del diritto europeo sono applicabili solo nelle fattispecie alle quali il diritto europeo è applicabile (atti comunitari, atti nazionali attuativi del diritto europeo e deroghe nazionali a norme europee giustificate dal rispetto dei diritti).
- 5) Rapporto tra Cedu e Stati = riservato alla disciplina degli ordinamenti giuridici nazionali

CEDU E DIRITTO EUROPEO

- I diritti derivanti dalla Cedu e dalle tradizioni costituzionali comuni fanno parte del diritto europeo = principi generali del diritto europeo (art. 6 comma 3 TUE versione consolidata).
- Cedu = punto di riferimento per l'interpretazione del diritto europeo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Carta = stessa efficacia giuridica dei Trattati.
- Art. 52, c. 3, della Carta: se i diritti contemplati dalla Carta corrispondono “a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”.

Diritto vivente Cedu = ruolo essenziale per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- Art. 6 comma 2 TUE versione consolidata: adesione dell'UE alla Cedu.
- Con l'adesione gli atti europei saranno oggetto di ricorso alla Corte Edu.
- Casi Matthews (18 febbraio 1999) e Bosphorus (30 giugno 2005)
- Atti nazionali attuativi di obblighi europei che violano i diritti previsti dalla Cedu

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E CEDU

- Art. 14 Cedu: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale e o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.
- - Secondo Corte Edu = l’elenco dei fattori di discriminazione non è tassativo.

Oggetto del divieto di discriminazione:

- anche motivi non espressamente indicati dall'art. 14 Cedu a patto che la lesione riguardi una situazione giuridica soggettiva direttamente tutelata dalla Convenzione o che rappresenta l'espansione in via interpretativa di un diritto riconosciuto formalmente dalla Cedu.
- Es. Sentenza Corte Edu E. B. c. Francia, 22 gennaio 2008
- (Tutela dell'orientamento sessuale = manifestazione del diritto al rispetto della propria vita privata).
- Diniego dell'adozione da single di una persona omosessuale viola gli artt. 8 e 14 Cedu.

Divieto di discriminazione

- Azioni positive (differenze di trattamento giustificate dal punto di vista del rispetto di ragionevolezza) = fine di rimuovere una diseguaglianza materiale.
- Controllo di proporzionalità = tra la limitazione del diritto e l'obiettivo da conseguire.
- Sentenza Kosteski c. Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (13 aprile 2006).
- Discriminazione necessaria ai fini dell'eguaglianza sostanziale.

Divieto di discriminazione = orientamento sessuale

- Sentenza L. and V. c. Austria 9 gennaio 2003.
- Sottofondo comune: margine nazionale di apprezzamento = consenso che la tutela di un diritto ha fra le società democratiche europee.

Discriminazioni indirette

- Eguaglianza violata dal trattamento normativo omogeneo di situazioni ragionevolmente differenziate.
- Sentenza D.H. e altri c. Repubblica Ceca, 13 novembre 2007.
- Sentenza Thlimmenos c. Grecia, 6 aprile 2000.

Tecniche utilizzate nel giudizio sulle discriminazioni

- - Esistenza di un fine legittimo.
- - Proporzionalità della misura restrittiva del diritto tutelato dalla C.E.D.U.
- - Controllo concreto sugli effetti.
- Sentenza Palau-Martinez c. Francia, 16 dicembre 2003 = divieto di discriminazione per ragioni di convinzioni religiose.
- Sentenza Sidabras e Dziautas c. Lituania, 27 luglio 2004.

Deficit di garanzia dell'art. 14 Cedu

- Art. 14 Cedu = subordinare il divieto di discriminazione dall'esistenza di un diritto tutelato dalla Convenzione.
- Il principio di uguaglianza nella Cedu è sprovvisto di un'autonomia precettiva.
- Obbligatorietà del combinato disposto tra art. 14 e gli altri articoli che riconoscono diritti specifici.
- Uguaglianza, divieto di discriminazione = manifestazione della violazione di diritti di libertà espressamente garantiti dalla Cedu.

L'ITALIA NON HA RATIFICATO IL PROTOCOLLO N. 12

- perché già la Costituzione tutelerebbe adeguatamente il principio del divieto di discriminazione.
- perché si teme l'aumento dei ricorsi dinanzi alla Corte Edu.
- Ciò determinerebbe uno snaturamento della natura sussidiaria del sindacato della Corte Edu.

PROTOCOLLO N. 12 ATTRIBUISCE AUTONOMIA PRECETTIVA AL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE RELATIVO A TUTTI I DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLA PRASSI, NON SOLO A QUELLI INDICATI DALLA CEDU.

L'adesione dell'UE alla Cedu

Cambia la natura della Cedu = non più solamente la Convenzione che introduce diritti di libertà vincolanti nei confronti degli Stati secondo le regole del diritto internazionale.

Nuova natura della Cedu con l'adesione: Convenzione vincolante anche nei confronti dell'Unione europea (Istituzioni europee e atti europei).

L'UE risponderà davanti alla Corte Edu delle violazioni convenzionali.

Nuovo ruolo della Cedu

- Livello di protezione Cedu sarà vincolante nei confronti dei legislatori nazionali e dell'UE.
- Standard Cedu = garanzia minima = contenuto minimo vincolante (es. art. 52, c. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
- Si potrà citare in giudizio l'UE per violazioni convenzionali.
- Prima solo gli Stati potevano essere portati dinanzi alla Corte Edu

**Prima del Trattato di Lisbona: Sentenze Bosphorus e Matthews.
Equivalenza tra sistema Cedu di garanzia dei diritti e sistema UE.
Lesione della Cedu da parte degli Stati che con atti interni attuano il
diritto europeo. Sempre e solo gli Stati possono essere chiamati a
rispondere delle violazioni della Convenzione.**

Con l'adesione l'ottica cambierà radicalmente.

Anche l'UE potrà essere condannata dalla Corte Edu se le violazioni dei diritti della Convenzione deriva da atti europei
= U.E. come soggetto giuridico sottoposto al rispetto della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Con l'adesione dell'UE alla Cedu:
- Atto lesivo della Cedu sia che provenga dallo Stato sia che provenga dall'UE potrà essere sottoposto al sindacato della Corte di Strasburgo (autorità amministrative, giurisdizionali e legislative).
- UE disporrà di un margine 'europeo' di apprezzamento come gli Stati.

Adesione dell'UE alla Cedu: ruolo della Corte di Strasburgo nell'integrazione fra ordinamenti

- - Corte Edu si imporrà sulla Corte di Giustizia dell'UE = come la Corte di Giustizia dell'UE vincola gli Stati nazionali (eccetto i controlimiti).
- - Corte Edu (sistema giuridico Cedu) = diritto internazionale pattizio = sistema tipico di diritto internazionale.
- Sistema Cedu = efficacia nei confronti degli Stati e dell'UE contraenti degli obblighi internazionali sanciti dalla Convenzione
- Atti statali, prassi statali attuativi del diritto europeo contrastanti con la Cedu. Gli Stati non potranno, come prima dell'adesione, trincerarsi dietro al fatto di avere adempiuto agli obblighi europei per sottrarsi al controllo della Corte Edu.
- I diritti della Convenzione = pari vincolo verso gli Stati e verso l'ordinamento europeo.
- Adesione dell'UE alla Cedu = piena realizzazione dell'art. 52, c. 3 Carta

Ruolo delle giurisdizioni dopo l'adesione

- - Corte di Giustizia dell'UE = 'Corte suprema' dell'ordinamento europeo = sindacato sulla conformità degli atti europei alle norme del diritto europeo ('costituzionale');
- - Corte di Giustizia dell'UE nell'ambito del sistema Cedu al quale l'UE aderirà = ruolo simile a quello ricoperto dalle Corti costituzionali nazionali.
- - Corte di Giustizia dell'UE garantirà il rispetto della Convenzione negli ambiti di applicazione del diritto europeo alla stregua delle corti costituzionali nazionali (anche dei giudici comuni).
- - Possibilità di contrasti fra Corte Edu e Corte di Giustizia.
- - Corte Edu = Corte suprema del diritto convenzionale = applicazione e interpretazione della Cedu.
- - Corte Edu = garante della protezione minima nel contesto multilivello.

Interpretazioni 'evolute' dei giudici interni

- Giudici amministrativi italiani = art. 6 Trattato di Lisbona = Cedu come interpretata dal diritto vivente = medesimo statuto del diritto oggettivo europeo = diritto europeo direttamente applicabile.
- Cedu = non più come norma internazionale interposta ma norma idonea a legittimare la non applicazione di atti nazionali con essa confliggenti.
- Contrasto tra Corte costituzionale (sentt. N. 348 e 349/2007) e giudici amministrativi.
- Consiglio di Stato n. 1220, 2 marzo 2010 (sez. IV); TAR del Lazio (sez. II, n. 11984, 18 maggio 2010) = contrasto tra Cedu e norma nazionale, non applicazione di quest'ultima.

Il margine nazionale di apprezzamento = limite del sindacato della Corte Edu

- Manifestazione del principio di sussidiarietà;
- Elaborazione del margine nazionale di apprezzamento (rapporto della Commissione sul caso Grecia c. Regno Unito 1958);
- Potere discrezionale in capo agli Stati per la previsione delle misure che limitano i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione

Diritti maggiormente soggetti al margine nazionale di apprezzamento:

- Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 Cedu);
- Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 Cedu);
- Libertà di espressione del pensiero (art. 10 Cedu);
- Libertà di riunione e di associazione (art. 11 Cedu).

Controllo sulle condizioni di legittimità delle limitazioni apposte ai diritti della Cedu (controllo sul margine nazionale di apprezzamento)

- - La base legale della limitazione del diritto;
- Lo scopo legittimo della limitazione;
- La proporzionalità della misura rispetto al suo scopo (misura necessaria in una società democratica).

Art. 15 Cedu = situazioni di deroga agli obblighi previsti dalla Cedu = prassi interpretativa che ha esteso l'art. 15 ad altri diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il margine nazionale di apprezzamento = tecniche di impiego

- Margine nazionale di apprezzamento = necessario per la definizione dell'ambito di applicazione del diritto convenzionale;
- Margine nazionale di apprezzamento = necessario per accertare l'esistenza di un obbligo positivo di tutela dello Stato.
- Riconoscimento dell'obbligazione positiva di protezione gravante sullo Stato = deve esservi un consensus internazionale o europeo sul diritto = elevazione dello standard minimo.
- Assenza di una tutela comune (carezza di consensus) = differenti livelli di protezione = la tutela del diritto è in capo alla sovranità dello Stato.

... CONTINUA

- Riconoscimento del margine nazionale di apprezzamento = judicial restraint da parte della Corte Edu
- Casi nei quali emergono problematiche di ordine etico e morale.
- Self restraint della Corte di Strasburgo (es. caso Evans paragrafi 81 e 82) perché non c'è consenso sul trattamento del diritto da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa
- Non riconoscimento del margine nazionale di apprezzamento = elaborazione di un livello di protezione del diritto 'universale' da parte della Corte Edu = judicial activism.
- Valorizzazione dinamica e centripeta della Cedu = 'creatività' del diritto vivente convenzionale (casi nei quali è centrale l'identità di un individuo es. caso Christine Goodwin).
- Compressione del margine nazionale.
- (nei casi della libertà di stampa).

Effetti delle sentenze di condanna della Corte Edu

- Art. 41 Cedu: quando la Corte dichiara la violazione della Cedu o dei suoi protocolli può accordare un'equa soddisfazione “se il diritto interno dell'Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione”.
- Effetto della sentenza = obbligo gravante sullo Stato di rimuovere le cause della violazione.
- Obbligo di ripristino della situazione precedente alla violazione = obbligo di restitutio in integrum.
- Diritto al risarcimento del danno a titolo di equa soddisfazione solo in via subordinata = deve essere richiesto se non si ritiene sufficiente la dichiarazione di avvenuta violazione della Convenzione.

Continua

- Art. 46 Cedu = obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze definitive della Corte (Grande Camera o delle singole Camere).
- Comitato di Ministri = funzione di sorvegliare sull'esecuzione delle sentenze di condanna da parte degli Stati (art. 46 c. 2 Cedu).
- Onere dello Stato di informare il Comitato dei Ministri sulle misure individuali o generali assunte per conformarsi alle sentenze di condanna.
- Misure statali di conformazione:
 - Individuale (es. riapertura di un processo nazionale ritenuto nel caso concreto lesivo dell'art. 6 Cedu; concessione di un'autorizzazione, adozione di un provvedimento amministrativo ecc.)
 - Generale (approvazione di una riforma legislativa; abrogazione di una legge; approvazione di una nuova norma costituzionale es. art. 111 Cost., ecc.)

Continua

- - Misura individuale = natura concreta del sindacato della Corte di Strasburgo (controllo giurisdizionale casistico) = soddisfazione del caso concreto = tutela delle esigenze regolative derivanti dal singolo caso concreto.
- - Misura generale = natura sistemica del sindacato della Corte di Strasburgo (controllo che rieccheggia lo schema del giudizio astratto) = intervento non più sul caso concreto ma sulle cause sistemiche-strutturali della violazione convenzionale.
- Cause strutturali-sistemiche = afferenti a leggi nazionali.
- Causa della violazione = provvedimento amministrativo o prassi amministrativa che eseguono legge confliggenti con la Cedu

Continua

- Margine nazionale di apprezzamento in materia di divieto di discriminazione (art. 14 Cedu).

Margine nazionale di apprezzamento = trattamenti nazionali di situazioni analoghe.

Margine nazionale di apprezzamento molto ampio per le misure nazionali di ordine economico-sociale;

Margine nazionale di apprezzamento molto ridotto se le differenziazioni di disciplina toccano le seguenti sfere: diritto all'identità sessuale, all'intimità, all'orientamento sessuale (sentenza Kozac c. Polonia 2 marzo 2010; Jaremowicz c. Polonia 5 gennaio 2010: violazione dell'art. 12 Cedu per il divieto ad un detenuto di contrarre matrimonio; non vi è margine nazionale di apprezzamento in caso di lesione del nucleo essenziale del diritto a contrarre matrimonio, per quanto la materia in senso sostanziale e procedurale spetti alla sovranità statale).

Sentenza Corte EDU 2012 Hirsi ed altri c. Italia

- Sent. Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011 = Incompatibilità del reato di clandestinità con la direttiva del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE

Impiego del principio del divieto di discriminazione

Ulteriore dimostrazione della convergenza di linguaggio e di metodi nella tutela dei diritti fra Corte costituzionale, Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo.